

Comune di Barlassina
Provincia di Milano

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2008/2011 E
PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2008 e ANNO 2009**

In data 29.06.2009 presso la Residenza Municipale del Comune di Barlassina, ha avuto luogo l'incontro tra:

– la delegazione di parte pubblica:

Presidente DOTT. MARIA PAOLA CAMESASCA _____

– la delegazione sindacale:

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL:

Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL:

Organizzazione Sindacale Territoriale UIL:

Organizzazione Sindacale Territoriale Di.C.C.A.P: :

R.S.U. : Trecarichi Lucia (U.I.L.):

Vecchi Adolfo (C.G.I.L.):

Pinato Laura (U.I.L.):

Cuffari Gino (Di.C.C.A.P):

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per il quadriennio normativo 2008/2011 e per la parte economica anno 2008-2009:

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione e durata

Art. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Art. 3 Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art.31 CCNL del 22/01/2004 e art. 4 del CCNL 9/05/06

Art. 4 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31/12/2007 e per le nuove progressioni orizzontali - art.17, comma 2, lett. B) del CCNL

Art. 5 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto biennio 2003/2004

- Art. 6** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori
- Art. 7** Utilizzo delle risorse stabili destinate al pagamento delle indennità di rischio, di turno e di maneggio valori di cassa
- Art. 8** Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate
- Art. 9** Utilizzo delle risorse stabili e variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
- Art. 10** Riepilogo complessivo dell'utilizzo delle risorse
- Art. 11** Criteri di riparto risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali nell'ambito della categoria
- Art. 12** Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
- Art. 13** Risorse aggiuntive di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999
- Art. 14** Risorse aggiuntive di cui all'art. 54 comma 5 del CCNL 14.09.2000
- Art. 15** Risorse aggiuntive di cui all'art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 01.04.1999
- Art. 16** Risorse aggiuntive di cui all'art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 01.04.1999
- Art. 17** Recupero risorse erroneamente attribuite
-

Art. 1 Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività per gli anni 2008 e 2009, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 1.4.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Art. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1 "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e nono possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.Igs 165/01);

2 le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 3 Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art.31 CCNL del 22/01/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 CCNL del 22/01/2004 così come integrato dall'art. 4 del CCNL 09/05/06 e dall'art. 8 del CCNL 11/04/2008 per gli anni 2008 e 2009 risulta così costituito:

- 1. risorse aventi carattere di **certezza, stabilità e continuità** determinate per gli anni 2008 e 2009 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL composte come dall'allegato n. 1 e 2 rispettivamente per complessive € 79.200,26 e € 79.341,09.*
- 2. risorse aventi carattere di **eventualità o di variabilità** per gli anni 2008 e 2009 derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, composte come dall'allegato n. 1bis e n. 2bis rispettivamente per complessive € 11.412,23 e € 12.256,29.*

Art. 4 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31/12/2007 e per le nuove progressioni orizzontali - art.17, comma 2, lett. b) del CCNL 01.04.1999

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato.

Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.

Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario al 31.12.2003. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale (CCNL 2002/2003 del 22.01.2004) non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.

L'utilizzo del fondo per l'anno 2008 risultante dall'applicazione di quanto sopra sancito è pari a circa € 47.225,21.

Si destinano esclusivamente nel corso dell'anno 2009 risorse pari a circa € 3.500,00 per l'attivazione di progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2009 da ripartire tra il personale dipendente secondo quanto definito dal successivo art. 11.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali ammontano a complessive € 50.725,21.

Art. 5 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto biennio 2003/2004

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per la quota riferita agli anni 2003 e 2004, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.0.2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Eguale non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alle corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro. Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

La quota dell'indennità di comparto finanziata con risorse decentrate stabili è pari rispettivamente a € 13.501,89 e a € 13.531,38 per gli anni 2008 e 2009

Art. 6 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima di Euro 300,00 annui lordi. Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali di unicità, continuità, fissità e ricorrenza. La predetta indennità è stata istituita con decorrenza 01.01.2004. La stessa è riconosciuta unitamente allo stipendio con cadenza mensile.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità negli anni 2008 e 2009 sono riportate nel prospetto seguente per un totale di € 600,00:

Descrizione della responsabilità	N. dipendenti	Categoria	Importo annuo	Importo totale
Ufficiale di stato civile	2	C	300,00	600,00

Art. 7 Utilizzo delle risorse stabili destinate al pagamento delle indennità di rischio, di turno e di maneggio valori di cassa

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, è corrisposta:

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono stimate nell'importo pari a **Euro 900,00** per gli anni 2008 e 2009.

Art. 8 Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

E' previsto un compenso giornaliero pari a € 20,00 da destinare al personale assegnato ai servizi demografici in caso di richiesta di reperibilità nei giorni festivi. L'importo sarà liquidato previa comunicazione della Responsabile del Settore Affari Generali.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari a **Euro 40,00 e € 40,00** rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.

Art. 9 Utilizzo delle risorse stabili e variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le risorse complessivamente disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono così quantificate e composte:

- € 11.004,70 e € 7.644,50 derivanti dall'utilizzo di risorse stabili rispettivamente per gli anni 2008 e 2009;
- € 8.728,77 e € 6.572,83 derivanti dall'utilizzo di risorse variabili rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.

Art. 10 Riepilogo complessivo dell'utilizzo delle risorse

Le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività stanziata per gli anni 2008 e 2009 sono riepilogate negli allegati n. 1, n. 2, n. 1 e n. 2bis. L'imputazione delle risorse nei capitoli di bilancio è riportata negli allegati n. 9 e n. 9bis.

Art. 11 Criteri di riparto risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali nell'ambito della categoria

Dato atto che:

- la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o dalle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
 - per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
 - per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;

- per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
 - per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
- il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella allegata al CCNL in vigore;
 - con l'art. 34, comma 5 dello stesso CCNL non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;
 - in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l'eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest'ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;
 - al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.

In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 e dell'art. 9 del CCNL 01.04.2008, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

Requisiti:

Dipendenti di categoria B: 24 mesi nella posizione economica al 01.01.2009
 Dipendenti di categoria C: 24 mesi nella posizione economica al 01.01.2009
 Dipendenti di categoria D: 24 mesi nella posizione economica al 01.01.2009

Numero:

Dipendenti di categoria B: n. 1 progressioni
 Dipendenti di categoria C: n. 4 progressioni
 Dipendenti di categoria D: n. 0 progressioni

Criteri:

Scheda di valutazione di cui agli allegati n. 3 e 4.

Soggetto valutatore:

Conferenza dei Responsabili e la Segretaria Comunale rispettivamente per i dipendenti di categoria B e C
 Segretaria Comunale o Nucleo di valutazione per i dipendenti di categoria D.

Art. 12 Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per gli anni 2008 e 2009 sono pari rispettivamente a € 19.753,47 e a € 14.217,33.

Tali risorse vengono assegnate ai vari settori in funzione del numero dei dipendenti assegnati al 01.01.2008 e all'01.01.2009 attribuendo il seguente peso coefficiente pesato per il periodo di effettivo servizio presso il Comune di Barlassina:

Categoria	Coefficiente
B	1,0
C	1,1

Gli importi stanziati per ciascun settore nell'anno 2008 vengono attribuiti sulla base dei pesi di seguito riepilogati:

Anno 2008			
Settori	Dip.Cat. B	Dip.Cat. C	Fattori
Affari generali	3	3	6,3
Socio culturale	2	2	4,2
Economico Finanziario	0	5	5,5
Polizia Municipale	0	3	3,3
Servizi tecnici	4	3	7,3

Gli importi stanziati per ciascun settore nell'anno 2009 vengono attribuiti sulla base dei pesi di seguito riepilogati:

Anno 2009			
Settori	Dip.Cat. B	Dip.Cat. C	Fattori
Affari generali	3	3	6,3
Socio culturale	2	2	4,2
Economico Finanziario	0	5	5,5
Polizia Municipale	0	3	3,3
Servizi tecnici	3	3	6,3

Il budget individuale attribuito a ciascun dipendente viene assegnato dal Responsabile di Settore rettificando il budget potenziale di cui al precedente comma sulla base degli obiettivi assegnati distinti in obiettivo di mantenimento, di miglioramento e di sviluppo entro un margine in aggiunta o in diminuzione non superiore al 20% e comunque nell'ambito delle risorse attribuite al proprio settore.

Ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione di cui all'allegato 5 (comportamenti organizzativi peso 60% e obiettivi 40%) da consegnarsi preventivamente a ciascun dipendente, provvederà a valutare il personale appartenente al proprio settore.

L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Art. 13 Risorse aggiuntive di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999

Ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999 le risorse decentrate sono integrate della somma di € 1.800,00 da assegnare al personale del comando di polizia municipale per l'effettuazione nel corso degli anni 2008 e 2009 di attività aggiuntive di vigilanza in occasione della Festa degli asini come da progetto dettagliato nell'allegato n. 6 e 6bis.

Art. 14 Risorse aggiuntive di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000

Ai sensi dell'art. 54 del CCNL 14.09.2000 sono corrisposte a consuntivo su comunicazione della Responsabile del Settore Affari Generali una somma pari a € 1,5 per ogni notifica effettuata per conto dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 15 Risorse aggiuntive di cui all'art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 01.04.1999

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 01.04.1999 (in attuazione dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. 446/1997) le risorse decentrate sono integrate della somma di € 3.000,00 per l'anno 2009 da assegnare al personale dell'ufficio tributi per l'attuazione del progetto di recupero dell'evasione allegato al presente contratto (allegato n.7).

Art. 16 Risorse aggiuntive di cui all'art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 01.04.1999

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 01.04.1999 le risorse decentrate sono integrate della somma di € 783,46 e di € 783,46 (previo conguaglio) per gli anni 2008 e 2009 da assegnare al personale dell'ufficio demografico per l'attività inerente il rilascio dei permessi di soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea. L'importo da assegnare ai singoli dipendenti è definito dalla Responsabile del Settore Affari Generali.

Art. 17 Recupero risorse erroneamente attribuite

A decorrere dall'anno 2008 e per successivi 8 anni si procederà al recupero di fondi erroneamente attribuiti come risultanti dall'allegato n. 8. Le somme attribuite nel periodo 2004-2007 ai dipendenti cessati nell'anno 2008 verranno trattenute dal trattamento accessorio di competenza dell'anno 2008. Le somme attribuite nel periodo 2004-2007 ai dipendenti assunti successivamente all'anno 2004, verranno recuperate per l'importo effettivamente percepito. La trattenuta non si applica ai dipendenti assunti dall'anno 2008.

